

Comune di Alto (Cuneo)

**Variazioni al Regolamento Edilizio Comunale.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

*Delibera*

1) Di modificare, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi dell'art. 3, comma 10, L.R. 19/99, il Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.11.2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 in data 30.09.2005, n. 29 in data 20.11.2007 e n. 12 in data 19.06.2009, in conformità di quello regionale tipo e precisamente:

*Art. 2 – Formazione della Commissione Edilizia*

*1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. La nomina della Commissione edilizia è facoltativa.*

*Art. 16 – Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)*

*1. omissis*

*2. omissis*

*3. La distanza tra:*

*a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;*

*b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;*

*c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.*

2) Di dare atto che con il suddetto adeguamento il Regolamento Edilizio risulta conforme a quello Regionale Tipo.

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

5) Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia ed Urbanistica per gli adempimenti di legge.